

Italia Oggi n. 10. 2005

**Edilizia
& Appalti**

Il giornale dei professionisti
del territorio e delle costruzioni

OGNI MERCOLEDÌ IN EDICOLA

Diritto & Fisco

**Edilizia
& Appalti**

Il giornale dei professionisti
del territorio e delle costruzioni

OGNI MERCOLEDÌ IN EDICOLA

L'estensione del documento unico prevista dal decreto legge n. 203/2005 collegato alla Finanziaria

Incentivi comunitari solo con il Durc

L'accesso ai finanziamenti vincolato alla regolarità contributiva

DI DANIELE CIRIOLI

Il Durc allarga i confini. Oltre che nell'affidamento di appalti pubblici e nei lavori in edilizia privata, il documento unico di regolarità contributiva diventa requisito indispensabile, per tutte le imprese di tutti i settori produttivi, per l'accesso a finanziamenti comunitari. La novità è prevista dall'articolo 10 del decreto legge n. 203/2005 collegato alla manovra finanziaria 2006, approvato dal consiglio dei ministri del 30 settembre 2003 e pubblicato sulla G.U.n. 230 di ieri.

Il Durc. Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) nasce con la legge n. 266/2002 come espediente di semplificazione per l'attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese partecipanti ad appalti pubblici; successivamente la disciplina viene integrata dal dlgs n. 276/2003 (riforma del lavoro). I due provvedimenti introducono il documento a servizio delle imprese per una contestuale attestazione di regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Da ultimo, il dlgs n. 251/2004 (di

Quando serve il Durc

Settore pubblico Appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia; appalti di forniture e di servizi; gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione

Settore privato Lavori in edilizia oggetto di concessione o di Denuncia di inizio attività (Dia)

Novità Dalla data di entrata in vigore del dl collegato alla finanziaria 2006 (in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) il Durc diventerà indispensabile a tutte le imprese, di tutti i settori produttivi, per accedere a benefici e sovvenzioni comunitarie

modifica del dlgs n. 276/2003) ha esteso l'obbligatorietà del Durc ai lavori edili privati soggetti al rilascio di concessione o soltanto alla Denuncia di inizio attività (Dia). Per regolarità contributiva s'intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa. Tale correttezza va riferita all'intera situazione aziendale e rilevata all'epoca (la data) indicata nella richiesta di Durc; ove questa manchi, il riferimento deve essere fatto alla data di redazione del certificato di regolarità, purché nei termini

stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. La regolarità contributiva si considerare acquisita se l'impresa ai fini Inps: ha la correttezza degli adempimenti periodici, ha effettuato tutti i versamenti contributivi e non esistono inadempimenti; ai fini Inail: è titolare di codice cliente con Pat (Posizione assicurativa territoriale) attiva, ha regolarmente dichiarato le re-

tribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti e ha versato quanto dovuto per premi assicurativi e accessori; ai fini della Cassa edile: ha versato contributi e accantonamento dovuti compresi quelli relativi all'ultimo mese e dichiara nella denuncia, per ciascun operaio, un numero di ore lavoratore e non, specificando all'uopo le causali di assenza, non inferiore a quello contrattuale.

Il Durc allarga i confini. In tabella sono riportate le situazioni per le quali l'attestazione Durc è indispensabile. Si tratta, tra l'altro, di tutti gli appalti del settore pubblico e dei lavori edili del settore privato. Per la richiesta del Durc è stato predisposto un apposito modulo unificato, disponibile anche on-line e inoltrabile in via telematica o in forma cartacea. L'istanza può essere presentata allo sportello unico previdenziale, all'Inail, all'Inps o alle casse edili. Quale che sia la scelta, competente al rilascio del Durc è sempre la cassa edile competente in ragione del territorio in cui è presente l'impresa. Il decreto legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006

estende il requisito della regolarità contributiva a tutte le imprese, di tutti i settori produttivi, ai fini dell'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie. Si tratta, in particolare, di tutti i finanziamenti che, anche se con legge nazionale, vengono attivati attingendo a risorse rese disponibili a livello comunitario.

Altre novità. Lo stesso articolo 10 del dl 203/2005, inoltre, provvede a trasferire all'Inps le competenze in materia di invalidità civile, mentre l'articolo 11 stanziava le risorse necessarie alla riforma della totalizzazione dei periodi assicurativi. Sul primo punto l'Inps subentrerà nell'esercizio delle funzioni ancora detenute dallo stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità e attualmente di competenza del ministero dell'economia. Quanto alla riforma della totalizzazione (si veda *Italia Oggi* del 30/9/2005), ai fini della copertura degli oneri necessari all'attuazione della legge n. 243/2004 (la riforma delle pensioni) è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a partire dall'anno 2006.

LAVORI PUBBLICI ■ Il Welfare spinge all'uso del documento di regolarità

Il «Durc» contro il sommerso

Negli appalti di lavori pubblici l'impresa dovrà dimostrare a più riprese di essere in regola con i versamenti contributivi ai dipendenti. La sua situazione verrà monitorata a ogni fase dell'appalto: dall'aggiudicazione alla stipula del contratto e persino a ogni stato di avanzamento dei lavori fino al collaudo finale.

Questo è il risultato del giro di vite del ministero del Welfare contro il lavoro nero in edilizia. A spingere sull'utilizzo del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è la circolare firmata il 12 luglio scorso e distribuita per la formalizzazione definitiva a Inps, Inail e agli enti bilaterali.

La circolare dà attuazione alle norme della legge 266/2002 e del Dlgs 276/2003 (riforma Biagi) che hanno

previsto questo documento per verificare appunto la regolarità dei costruttori. Ma l'applicazione del Durc è stata estesa anche ai lavori privati dall'articolo 20 del Dlgs 251/2004. In base a questa norma anche il privato è tenuto a richiedere all'impresa edile alla quale affida lavori il Durc. E se non lo fa rischia di vedersi sospendere il permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività.

Proprio per i lavori privati la circolare precisa che il Durc è valido solo un mese. Questo perché la posizione contributiva del datore di lavoro si aggiorna mensilmente con nuovi versamenti.

Tornando agli appalti pubblici, la circolare pone a carico delle imprese l'obbligo di fornire il Durc in diversi passaggi. Soltanto durante la gara, infatti, è ammessa l'autocertificazione. L'impresa risultata vincitrice dovrà invece produrre il documento in originale (ma la circolare — specifica — «ove preteso»).

Il Durc sarà richiesto anche per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il collaudo e la rata di saldo finale. Tuttavia le istruzioni ministeriali sembrano voler «stemperare» questi obblighi una volta concluso il contratto: «Il direttore dei lavori ha facoltà di richiedere il Durc — si legge nella nota — in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale». Una facoltà, quindi, e non un obbligo.

Il Durc potrà essere richiesto anche tramite i consulenti del lavoro o le associazioni di categoria e la domanda va soddisfatta da Inps e Inail entro 30 giorni. Altrimenti scatterà il silenzio assenso. Non però per le Casse edili per le quali questo meccanismo non vale, in virtù della loro natura privatistica.

La circolare non è ancora operativa. Solo una volta conclusa la formalizzazione, il Durc opererà a regime.

V.Uv.

➔ ONLINE

Il testo della circolare sul «Durc» emanata dal Welfare isole24ore.com/norme

Il ministero del Welfare (con la nota 230/05) detta le istruzioni operative per la lotta al sommerso

Durc blindato nell'edilizia privata

Il documento di regolarità contributiva ha validità di un mese

DI OLGA BUSSINELLO E DANIELE CIRIOLI

Durc blindato nell'edilizia privata. La dichiarazione di regolarità contributiva (per i lavori soggetti a concessione o a Dia) ha validità un mese dalla data del rilascio. L'utilizzo con dati non rispondenti a verità equivale a uso di atto falso, punito con sanzioni penali più rigide, inoltre, le condizioni di rilascio; anche l'avviso bonario dell'Inps, se non contestato, nega la regolarità contributiva aziendale. E quanto precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 230 del 12 luglio 2005 a firma del sottosegretario Maurizio Sacconi, che detta le modalità di rilascio del Durc con particolare riguardo alle problematiche relative all'edilizia (pubblica e privata) e alla lotta al lavoro nero.

Il Durc. Si avvicina la piena operatività del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Con la nota in esame, infatti, il ministero del lavoro ha formalmente concluso l'analisi delle modalità di rilascio, risolvendo le problematiche di carattere tecnico-giuridico e operative per gli ad-

Per cosa è richiesto il Durc

- Per tutti i lavori pubblici (lavori fornitura e servizi)
- Concessioni di costruzione e gestione e concessioni di sola gestione
- Per tutti i lavori privati soggetti a permesso di costruire o Dia
- Per attestazione Soa
- Per Albi Istituiti presso le pa per licitazioni private semplificate e per procedure negoziate
- Per ottenere agevolazioni, sovvenzioni e finanziamenti

detti ai lavori. Vale la pena ricordare che il Durc (cioè l'attestato di regolarità di un'azienda ai fini Inps, Inail e cassa edile), dopo la riforma del lavoro (dlgs n. 276/2003), è richiesto non solo per tutti gli appalti pubblici (anche di servizi e di fornitura), ma anche per i lavori privati in edilizia, sia quelli soggetti a concessione che a denuncia inizio attività (Dia). L'importanza di questo strumento per contrastare il lavoro sommerso e, altresì, consentire il monitoraggio dei dati delle attività delle imprese affidatarie di appalti, può essere compreso nel concetto di regolarità contributiva. Con ciò deve, infatti, intender-

si la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente con riferimento all'intera situazione aziendale cioè all'unicità del rapporto instaurato fra l'impresa e gli enti previdenziali, nonché a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese qualificate.

Certificazione fai-da-te. Per la richiesta del Durc è previsto un apposito modulo unificato, disponibile anche on-line e inoltrabile in via telematica o in forma cartacea. Tale istanza può essere presentata allo sportello unico previdenziale, all'Inail, all'Inps o alle

casse edili; in ogni caso, competente al rilascio del Durc è sempre a cassa edile competente in ragione del territorio in cui è presente l'impresa. Una novità operativa, a proposito, concerne la possibilità di auto-attestare la regolarità contributiva. Le nuove istruzioni ministeriali, infatti, prevedono che qualora non fosse possibile esaudire la richiesta per indisponibilità di tutta la documentazione necessaria, possono essere concessi 10 giorni all'impresa per presentare documentazione probatoria (per esempio i modelli F24). In tal caso, il termine di rilascio (che è fissato in 30 giorni) non terrà conto dell'ulteriore tempo richiesto, intendendosi momentaneamente sospeso.

Qualora l'impresa risulti irregolare anche per uno solo degli enti convenzionati (Inps, Inail o cassa edile), il Durc è rilasciato con attestazione di non regolarità.

Edilizia privata. Le novità più interessanti appaiono riguardare l'edilizia privata, per via dell'importanza assegnata al Durc quale strumento di contrasto del lavoro sommerso. Considerato il termine mensile previ-

sto per i versamenti dei contributi all'Inps (evidentemente si tratta dei versamenti concernenti i lavoratori dipendenti), la nota ministeriale stabilisce che le dichiarazioni di regolarità (il Durc) emesse ai sensi dell'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003 (cioè per i lavori privati in edilizia), sono valide per un periodo di un mese dalla data del rilascio. Ovviamente, ciò non limita la facoltà riconosciuta agli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante questo (breve) periodo di validità.

Sanzioni penali. Infine, secondo il ministero del lavoro l'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva non più rispondente a verità è sanzionabile penalmente. Ciò, evidentemente, a prescindere dal termine più o meno lungo di validità (come nell'edilizia privata). La ragione è questa: il comportamento di chi produce il Durc non certificante la reale situazione aziendale equivale a uso di atto falso che è ipotesi sanzionata dal codice penale. (riproduzione riservata)